



Sentenza n. 967/2015 pubbl. il 17/09/2015

- 2 -

RG n. 1131/2012

APPELLATA

contro

APPELLATI-CONTUMACI

In punto: appello avverso la sentenza n. 633/12 in data 21-22 marzo 2012 del Tribunale di Bergamo.

CONCLUSIONI

Dell'appellante:

In via principale

Ogni contraria istanza, deduzione o eccezione reietta, in totale riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Bergamo n. 633/12:

1) condannarsi, sulla base delle ragioni e dei titoli esposti in narrativa, la Banca spa a corrispondere (ovvero a restituire) al dott. somma capitale di € 82.456,76, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo o quella diversa somma, maggiore minore, che questa Corte d'Appello dovesse accertare, con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.

2) Accertarsi e dichiararsi la liberazione del fideiussore dott.

ex 1956 cod. civ. e, per l'effetto, dichiararsi che il dott.

più nulla deve alla Banca spa condannandosi

la Banca spa a pagare (o a restituire) al primo la

somma di € 82.456,78 o quella diversa somma, maggiore o minore,

che l'adita Corte dovesse accertare, con interessi e rivalutazione dal

Firmato Da: PASQUARELLA GIUSEPPE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 36129 - Firmato Da: BITONTE AUGUSTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 48769 - Firmato Da: SPINA LUCIANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 40099



dovuto al saldo.

3) Condannarsi in ogni caso, anche in via equitativa, la Banca
spa a risarcire tutti i danni provocati con la sua condotta
all'appellante.

In ogni caso.

Spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio intera-
mente rifeuse.

Dell'appellata:

Voglia l'Illustrissima Corte così giudicare:

IN VIA PRELIMINARE:

- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per violazione
del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.;

NEL MERITO:

- respingere tutte le domande attoree e, per l'effetto, confermare la
sentenza n. 633/12, emessa dal Tribunale di Bergamo il 21/03/2012,
depositata il 22/03/2012 e corretta il 19/06/2012;

IN VIA ISTRUTTORIA:

- respingere le istanze ex adverso formulate;

IN OGNI CASO:

con vittoria di spese, diritti e onorari, di entrambi i gradi di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 24.1.2008, la Banca
proponne opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 450112007



ing. emesso dal Tribunale di Bergamo in data 5.12.2007 con il quale, su ricorso di le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 82.456,76, oltre accessori, a titolo di restituzione di importi illegittimamente compensati tra quanto dovuto a titolo di fideiussione prestata in favore di e le somme a credito esistenti sul conto corrente dello stesso e della moglie.

A fondamento dell' opposizione faceva rilevare che il ricorrente aveva prestato fideiussione per il quale si era reso inadempiente all'obbligo di pagare le rate di un finanziamento concesso, e che pertanto essa Banca aveva prelevato direttamente le somme a credito esistenti sul conto corrente in forza di clausola di compensazione contrattualmente convenuta. Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed, in subordine, la condanna del fideiussore al pagamento del dovuto.

Si costituiva in giudizio contestando integralmente le avverse pretese ed eccependo che nessuna clausola contrattuale consentiva alla Banca di apprendere direttamente dal suo conto corrente le somme occorrenti per soddisfare il debito nascente dalla prestata fideiussione; evidenziava inoltre che l'opponente non gli aveva comunicato correttamente l'importanza dell'esposizione debitoria del garantito ed inoltre aveva consentito l'aumento del debito non recedendo tempestivamente dal rapporto. Chiedeva pertanto il rigetto dell'oppo-



sizione ed, in ogni caso, conveniva in giudizio e
onde essere da essi manlevati in qualità di cofi-
deiussores.

Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 633/12, in data 21-22 marzo 2012, corretta il 19/06/2012, accoglieva l'opposizione e per l'effetto revocava il d.i. opposto, condannando a restituire alla Banca la somma di € 88.161,95, oltre interessi legali dalla data della relativa percezione al saldo.

Con atto di citazione notificato il 12 ottobre 2012, ha interposto appello avverso la citata decisione, chiedendone la totale riforma con il rigetto dell'opposizione svolta dalla Banca

Quest'ultima si è costituita in giudizio, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.

sono rimasti contumaci.

All'esito della trattazione, la causa, su istanza dei procuratori delle parti, è pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 marzo 2015 e la Corte ha assegnato i termini di legge per il deposito delle difese finali e si è riservata di deliberare dopo la scadenza dei termini stessi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

ha impugnato la sentenza del Tribunale di Bergamo con tre motivi di gravame, con i quali deduce, in sintesi, quanto se-



gue: 1) erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la legittimità della compensazione operata dalla Banca; 2) mancata considerazione dell'illegittimità del comportamento della Banca per contrarietà ai principi ex artt. 1175 e 1375 c.c.; 3) mancata considerazione della possibile applicazione estensiva alla specie dell'art. 1956 c.c.

Osserva la Corte che i motivi di appello risultano in parte infondati e in parte inammissibili.

Quanto al primo motivo, l'appellante sostiene che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere legittima la compensazione operata dall'istituto di credito e richiama una decisione della Corte d'Appello di Roma che afferma che non potrebbe essere compensato con un conto corrente un rapporto al medesimo estraneo.

In realtà, come ricordato dalla decisione impugnata, è stato lo stesso
 prevedere contrattualmente la possibilità della compensazione operata dalla Banca e, pertanto, alcun rilievo nella specie può avere il precedente giurisprudenziale citato.

Invero, l'art. 5 del contratto di conto corrente n. 312/41577 è chiaro nello stabilire che "quando esistono tra l'Azienda di credito ed il Correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane o estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. L'Azienda di credito ha altresì il diritto di valersi della compensa-



zione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione (...) l'Azienda di credito darà prontamente comunicazione al Correntista. Se il conto è intestato a più persone, l'Azienda di credito ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari".

Dunque, in base al citato articolo, la Banca s.p.a. ha operato una compensazione tra più rapporti, anche di diversa tipologia, con essa intrattenuti da un unico soggetto. Tale facoltà, oltre a non richiedere una particolare formalità, può essere esercitata anche quando i crediti non siano liquidi ed esigibili, ovvero quanto un conto, come nel caso di specie, sia intestato a più persone.

Non si deve poi dimenticare che, in base all'art. 1252 c.c., la compensazione può avere luogo, oltre che nei casi stabiliti dal legislatore, proprio per volontà delle parti; pertanto, anche quando non ricorrono i presupposti di cui agli artt. 1241 ss. c.c. è possibile procedere alla compensazione, se le parti interessate sono concordi.

L'appellante sostiene sul punto che sarebbe stato necessario un espresso riconoscimento da parte del fideiussore e che tale non poteva essere una clausola sottoscritta prima del sorgere del debito.

L'assunto è infondato, in quanto l'art. 1252 c.c. non chiede un partico-



lare riconoscimento, ma richiede esclusivamente che le parti manifestino la volontà di compensazione dei reciproci debiti/crediti, anche stabilendo preventivamente le relative condizioni.

Il Tribunale di Bergamo ha ben motivato le ragioni della sua decisione, in particolare evidenziando che l'art. 5 del contratto di fideiussione di cui è causa richiama il disposto di cui all'art. 1853 c.c., precisando che “ mentre nell'ipotesi di più conti nascenti da unico rapporto non si verte in tema di compensazione in senso tecnico, ma solo di operazione contabile di conguaglio, solo nel caso in cui vi siano distinti rapporti giuridici che diano luogo a rispettivi debiti e crediti può operare la compensazione legale indicata. E la norma citata, distinguendo tra conti e rapporti, pone l'accento sull'estraneità di diversi conti tra loro, ma anche del conto corrente rispetto ad altri rapporti. (...) Pertanto anche per i crediti della banca nascenti da impegni estranei al rapporto di conto corrente di corrispondenza è possibile operare la compensazione con crediti nascenti progressivamente e gradualmente da detto conto, purché di ciò sia informato il correntista. (...) La possibilità inoltre di operare la compensazione ancorché i crediti non siano liquidi ed esigibili, determina un regime di compensazione volontaria, convenzionalmente stabilita con la clausola invocata, e legittima, purché sia assicurato l'obbligo di preavviso a favore del cliente. Nella specie il credito vantato dalla banca nei confronti del fideiussore è certamente estraneo al rapporto di conto corrente, e dunque, in



forza della citata clausola n° 5, che richiama il disposto di legge, e della corrispondenza in atti prodotta ed inerente la volontà dell'azienda di rivalsa sul dando luogo a poste reciproche annotate nel conto

stesso derivanti da distinti rapporti, è compensabile con il credito vantato dal correntista nei confronti della banca. D'altra parte non osta all'operatività di tale compensazione, ex art. 1252 c.c., la stipula della relativa clausola in epoca ben precedente il sorgere del rapporto di fideiussione, in quanto i presupposti di operatività della medesima ivi previsti consistono soltanto nella reciprocità dei possibili debiti e crediti che vengano ad esistenza (...)" (pagg. 4-5 della sentenza impugnata).

Osserva la Corte che nella specie la compensazione effettuata dalla Banca era pertanto assolutamente legittima, essendo previsto, quale unico onere in capo all'istituto di credito, quello di dare pronto avviso al cliente dell'avvenuta compensazione, come in effetti ha fatto l'appellata (cfr. doc. 7 del fascicolo di primo grado). Infatti, la Banca in data 27.8.2007 ha comunicato a l'inadempimento dell' ed ha richiesto al garante il pagamento "e tale comunicazione può valere pertanto quale preavviso poiché deve presumersi che, a fronte di un saldo attivo del garante, sarebbe seguita l'approvazione della compensazione senza aggravio di spese ulteriori" (pag. 5 della sentenza impugnata).





Sentenza n. 967/2015 pubbl. il 17/09/2015

- 10 -

RG n. 1131/2012

Pertanto, si osserva che l'art. 5 del contratto di fideiussione non parla di "preavviso", ma solo di "pronta comunicazione". Ebbene, lo stesso giorno in cui effettuava la compensazione, la Banca

s.p.a. avvisava il (che era informato da mesi della situazione debitoria). Non solo. La relativa operazione è stata anche annotata e comunicata tramite l'invio dell'estratto conto periodico (cfr. doc. 12), nel quale, in data 12/09/2007, è registrata con la dicitura "escussione Vs. fideiussione".

Non è pertanto ravvisabile alcun aspetto di illegittimità nel comportamento tenuto dall'appellata-opponente, atteso che in base alla pattuizione intercorsa tra le parti la compensazione poteva essere effettuata, senza obbligo di preavviso, per iniziativa della banca, anche tra un rapporto di conto corrente e un rapporto fideiussorio, sebbene uno dei crediti non fosse esigibile.

Quanto al secondo motivo di appello, generiche ed infondate risultano le doglianze dell'appellante che vorrebbe attribuire alla Banca "scorrettezza, reticenza, scarsa chiarezza e scarsa trasparenza: in altri termini una condotta contraria alla buona fede" (v. pag. 12 atto di appello), nei rapporti con il fideiussore, emergendo, al contrario nella vicenda di cui è causa un comportamento omissivo proprio del .

Si ricorda infatti che, in base all'art. 6 del contratto di fideiussione, approvato specificamente dall'opposto, era dovere del fideiussore tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore.

Firmato Da: PASQUARELLA GIUSEPPE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 36229 - Firmato Da: BITONTE AUGUSTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 467e9 - Firmato Da: SPINA LUCIANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4ee9



Esaustiva in merito è la decisione del Tribunale di Bergamo, che ha ben evidenziato come “in data 28.04.2006 la Banca comunicava al debitore principale ed ai cofideiussori che l'esposizione debitoria era pari ad euro 24.567 da oltre sessanta giorni ed invitava i destinatari della missiva a concordare un piano di rientro per la regolarizzazione del debito residuo; successivamente in data 17.10.2006 l'istituto di credito aggiornava la situazione debitoria (...) ed invitava nuovamente i fideiussori a prendere contatti al fine della definizione della vertenza; ancora in data 27.8.2007 la medesima banca comunicava sia al debitore garantito che al [redacted] la revoca del finanziamento, la decadenza dal beneficio del termine e la richiesta di pagamento del complessivo importo di euro 81.869,47. A seguito di dette missive non risulta che il [redacted] si sia attivato in alcun modo né nei confronti dell'azienda né verso i suoi garanti. Ed infatti l'opposto, pur essendo a conoscenza che la fideiussione era stata da lui prestata a garanzia del rimborso di un finanziamento concesso dalla banca ad [redacted] nel marzo 2003, le cui rate evidentemente scadevano con cadenza ricorrente, ben poteva e doveva ritenere che il debito come indicato nella prima missiva dell'aprile 2006 dalla banca sarebbe gradualmente alimentato” (pag. 6 della sentenza impugnata). L'appellante, nel momento in cui apprendeva che alcune rate del finanziamento erano rimaste insolute, ben poteva temere che il debitore non avrebbe saldato neppure quelle successive e, del resto, che

Firmato Da: PASQUARELLA GIUSEPPE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 36229 - Firmato Da: BITONTE AUGUSTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 467e9 - Firmato Da: SPINA LUCIANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4ee9f





Sentenza n. 967/2015 pubbl. il 17/09/2015

- 12 -

RG n. 1131/2012

fosse ben conscio della sua posizione è data proprio dall'esame del contratto di fideiussione con il quale egli si impegnava a garantire il finanziamento di € 80.000,00 in n. 60 rate mensili, più 12 mesi di preammortamento.

Ebbene, nonostante tale consapevolezza non ha preso mai contatti con l'istituto di credito, ma non ha neppure contattato il debitore principale e gli altri fideiussori, la cui situazione economica non è comunque mutata nel tempo.

Ricorda infatti il Tribunale sul punto che "Ciò nonostante non risulta in atti che (...) il abbia chiesto ai propri garanti la liberazione dalla propria obbligazione ovvero informazioni di alcun genere; né vi è alcuna prova in atti del fatto che una tempestiva richiesta in tal senso avrebbe potuto determinare la liberazione dell'opposto (...). E' lo stesso infatti che nella procedura di sequestro evidenzia che i cofideiussori non hanno altri mezzi per garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dell'opposto se non un unico cespite immobiliare in cui abitano" (pag. 6 della sentenza impugnata).

Quanto al terzo motivo di appello l'appellata ha correttamente eccepito l'inammissibilità della difesa svolta dal per la prima volta in sede di appello e, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità della censura.

Alla luce di quanto precede, la sentenza impugnata appare immune da vizi, puntualmente argomentata sulla base delle risultanze istruttorie

Firmato Da: PASQUARELLA GIUSEPPE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serialif: 3629 - Firmato Da: BITONTE AUGUSTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serialif: d6769 - Firmato Da: SPINA LUCIANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serialif: 4ee92





Sentenza n. 967/2015 pubbl. il 17/09/2015

- 13 -

RG n. 1131/2012

e, quanto al merito, del tutto condivisibile, con l'ulteriore conseguenza che l'appello proposto da _____ deve essere rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte d'appello di Brescia, Prima sezione civile, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta l'appello proposto da _____ avverso la sentenza n. 633/12 in data 21-22 marzo 2012 del Tribunale di Bergamo;
- 2) condanna parte appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva ed € 3.500,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge.

Così deciso in Brescia il 10 giugno 2015

IL CONSIGLIERE EST.

(Luciano Spina)

IL PRESIDENTE

(Augusto Bitonte)

Firmato Da: PASQUARELLA GIUSEPPE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 36129 - Firmato Da: BITONTE AUGUSTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 66769 - Firmato Da: SPINA LUCIANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4ee98

